

**COORDINAMENTO NAZIONALE  
MAGISTRATI ONORARI D'ITALIA**

---

*Via A. Volta n. 34 – 98071 Capo d'Orlando (Me)*  
*tel./fax 0941901466 – cell. 3355392019*  
*e-mail: [kaloskeros@virgilio.it](mailto:kaloskeros@virgilio.it)*  
*[www.magisonor.it](http://www.magisonor.it)*

Capo d'Orlando, 21 febbraio 2020

Alla cortese attenzione  
del Presidente  
Commissione Giustizia  
Senato della Repubblica  
Roma

Esimio Presidente,

L'Associazione "Coordinamento Nazionale Magistrati Onorari d'Italia" pur richiedendo *l'abrogazione della c.d. legge di riforma della Magistratura Onoraria "Orlando" e dei successivi decreti legislativi per i vice procuratori onorari della Repubblica e i giudici onorari di Tribunale in servizio alla data del 31 dicembre 2015*, in alternativa propone alcuni emendamenti alla medesima:

**1) All'art. 21 comma 2 D. L.vo. 13 luglio 2017 n. 116**

Nel primo periodo dopo le parole: "sei mesi" sono aggiunte le seguenti:  
**"non riguardanti la malattia e l'infortunio nonché la gravidanza"**

*In modo che il primo periodo del comma 2 risulti: **Il magistrato onorario è dispensato dalle funzioni, anche d'Ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi non riguardanti la malattia e l'infortunio nonché la gravidanza.***

**2) All'art. 25 comma 1 D. L.vo. 13 luglio 2017 n. 116**

Al primo comma dopo le parole: "dall'art. 23," le frase **" per un periodo non superiore a quello previsto dall'art. 21 comma 2"** è modificata con la seguente: **"in caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio per non più di 18 mesi prorogabili nel massimo a due anni nel quinquennio, su autorizzazione del C.S.M. visto il rapporto del Capo Ufficio e la sottoposizione a visita fiscale.**

**COORDINAMENTO NAZIONALE  
MAGISTRATI ONORARI D'ITALIA**

---

*Via A. Volta n. 34 – 98071 Capo d'Orlando (Me)*  
*tel./fax 0941901466 – cell. 3355392019*  
*e-mail: [kaloskeros@virgilio.it](mailto:kaloskeros@virgilio.it)*  
*[www.magisonor.it](http://www.magisonor.it)*

*Così che il primo comma risulti:*

**1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23, in caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio per non più di 18 mesi prorogabili nel massimo a due anni nel quinquennio, su autorizzazione del C.S.M. visto il rapporto del Capo Ufficio e la sottoposizione a visita fiscale.**

**2. Dopo il comma 1 dell'art. 25 D. L.vo. 13 luglio 2017 n. 116 inserire il comma 1 bis -**

**1 bis. "Il magistrato onorario è dispensato, su sua domanda o d'Ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni".**

*Queste modifiche si rendono necessarie, a parere del Coordinamento Nazionale Magistrati Onorari d'Italia, per evitare l'eccesso di delega e per armonizzare il suddetto decreto legislativo ai principi e criteri direttivi enunciati dall'art. 1 della legge 28 aprile 2016 n. 57, che al comma 10 dell'art. 2 recita "Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1 lettera i) il Governo si attiene ai seguenti principi direttivi: a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni.*

Art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374 che è stato modificato in art. 7 della legge 24 novembre 1999 n. 468, il quale recita al comma 2: "Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità



**COORDINAMENTO NAZIONALE  
MAGISTRATI ONORARI D'ITALIA**

---

*Via A. Volta n. 34 – 98071 Capo d'Orlando (Me)*  
*tel./fax 0941901466 – cell. 3355392019*  
*e-mail: [kaloskeros@virgilio.it](mailto:kaloskeros@virgilio.it)*  
*[www.magisonor.it](http://www.magisonor.it)*

***Il Consiglio Superiore della Magistratura trasmette la delibera al  
Ministro della Giustizia per l'emanazione del decreto di competenza.***

*Questo emendamento è proposto per attuare i principi della legge delega  
28 aprile 2016 n. 57 che all'art. 2 comma 8 lett. a) recita "regolamentare  
la procedura di trasferimento su domanda dell'interessato"*

Il Presidente  
dott. Calogero Ingrassia

